



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00054 DEL 09/02/2017
N. PROG.: 199

L'anno 2017, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 15:15 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	P	
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore		A
4	SALTINI MORENA	Assessore	P	
5	VAILATI PAOLA	Assessore		A
6	PILONI MATTEO	Assessore	P	
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore	P	

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE STANDARD DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI BICOCCA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICOLARI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'Università degli studi di Milano-Bicocca ha manifestato la volontà di convenzionarsi con il Comune di Crema, a che il Comune stesso (più avanti denominato "soggetto ospitante") stipuli una convenzione collettiva di tirocinio di formazione e orientamento, al fine di ospitare studenti segnalati dalla Università medesima;
- Che gli accordi tra Enti sono preordinati a creare condizioni operative propizie per consentire agli studenti del ciclo universitario di svolgere attività di tirocinio di formazione e orientamento, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati nei progetti formativi individuali;

CONSIDERATO come le attività di tirocinio di formazione ed orientamento rappresentino un importante raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, in quanto finalizzate a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

DATO altresì atto di come la promozione di percorsi formativi costituisca un presupposto fondante per l'acquisizione di competenze adeguate alle esigenze del mondo del lavoro;

DATO atto di come questa Amministrazione intenda incoraggiare tali modelli di attività formativa rivolta ai giovani, anche provvedendo a stipulare apposite convenzioni con le Università interessate;

CONSIDERATO altresì:

- che i tirocini curriculari consistono nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, associazioni enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa ai sensi dell'art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77;
- nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, l'esperienza di tirocinio è finalizzata all'orientamento e alla formazione, giacché non può costituire un sistema di avviamento o inserimento lavorativo che può avvenire soltanto tramite pubblico concorso;
- non costituisce rapporto di lavoro, e il tirocinante non può sostituire dipendenti assenti, né ricoprire ruoli dell'organizzazione del soggetto ospitante;

VISTA la convenzione standard dell'Università degli Studi Bicocca di Milano per gli Enti pubblici e rilevato che non riporta una durata di validità;

VISTE le istruzioni pubblicate sul sito web dell'ateneo e rilevato che la durata della convenzione è intesa, d'ufficio, di n. 2 anni, con tacito rinnovo, potendo liberamente indicare una diversa durata nella apposite maschere del portale;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano – Repertorio atti. N. 1 /CSR del 24.01.2013 e relativo alle linee guida in materia di tirocini, nonché il DGR 25 ottobre 2013 n. X/825 di approvazione dei “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” ed il relativo decreto attuativo del 5 novembre 2013 n. 10031;

RILEVATO che, in particolare, la convenzione dell'Università di Milano-Bicocca prevede a carico del soggetto ospitante (Comune di Crema) anche gli adempimenti relativi alla formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la sorveglianza sanitaria, così, come appreso specificati all'articolo cinque della convenzione richiamata, sotto la voce: “obblighi del soggetto ospitante”;¹

DATO, pertanto atto di come si renda necessario, al fine di assicurare concreta operatività alla convenzione in oggetto, attivare le misure, per come previste nella delibera di Giunta adottata in data odierna ed avente per oggetto “Finanziamento spesa dedicata alla facilitazione di tirocini e stage presso gli uffici e i servizi comunali”, preordinate alla formazione specifica dei tirocinanti - il cui ruolo è perequato, ai fini della tutela della salute sui posti di lavoro, a quella del personale dipendente-, ed alla connessa tutela sanitaria, ai sensi di quanto al combinato disposto degli artt. 37 e 41 del DLGS n. 81/08,

RITENUTO, pertanto, di aderire alla convenzione standard dell'Università Bicocca di Milano per il periodo dalla data di attivazione fino al mese di agosto 2018, con le precisazioni di cui retro in materia di attivazione di misure preordinate all'assolvimento degli obblighi datoriali ai sensi del dlgs n. 81/08, nell'ipotesi di poter accogliere anche dei tirocinanti che, ottemperando alla formazione sulla sicurezza entro l'anno 2017, completino il tirocinio della durata di 120 ore entro il termine del prossimo anno scolastico 2017/2018;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato atto di formalizzazione dell'adesione del Comune di Crema alla convenzione standard con l'Università Bicocca di Milano sub allegato A;

¹ Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del Dlgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011: · formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore

· formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante

b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell'art. 41 Lg.s n. del D.lgs 81/08 e “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico soggetto ospitante.

- 2) di definire la durata della convenzione fino al 31 agosto 2018 demandando al Sindaco e legale rappresentante dell'Ente la immediata sottoscrizione della allegata convenzione;
- 3) di demandare al Dirigente responsabile dei Servizi alla persona il coordinamento e la messa a punto di tutte le misure necessarie all'assolvimento di quanto retro, ai sensi del già citato DLGS 81/08 e comunque degli obblighi posti convenzionalmente in capo al soggetto ospitante, nella specie il Comune di Crema;
- 4) di dare atto che gli adempimenti relativi alla revisione della convenzione in essere per la sorveglianza sanitaria per i dipendenti – in modo da estenderla anche ai tirocinanti- ed agli accordi con la società incaricata della formazione specifica ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 siano assegnati, nei limiti di quanto stanziato, a titolo sperimentale con la precedente delibera n. 00053 del 09/02/2017, alla Direzione delle Risorse Umane;
- 5) di dichiarare il presente atto, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'avvio, senza ulteriore indugio, delle procedure intese a raccogliere la firma, avente efficacia convenzionale, tra i legali rappresentanti degli Enti in accordo.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

09/02/2017

Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

- 2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale che dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi. In detta sede dovranno trovare debito riferimento negli stanziamenti PEG 2017 assegnati, in sede di Bilancio Preventivo 2017.2019, al Responsabile del Settore competente (Pubblica Istruzione). Parere favorevole.

09/02/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 13/02/2017 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 28/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

13/02/2017

www.AlboPretorioonline.it